

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizione di protezione speciale
1. Giovani
Art. 30 Età minima

LL

Art. 30

Articolo 30

Età minima

¹ È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

² L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:

- a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
- b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.

³ I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni.

Capoverso 1

Il presente articolo disciplina l'età minima per i lavoratori. Esso tiene conto in particolare degli impegni internazionali della Svizzera, che ha fra l'altro ratificato la Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro concernente l'età minima di ammissione all'impiego. In seguito all'ultima revisione della legge sul lavoro, le disposizioni concernenti l'età minima sono applicabili anche a determinate aziende che non rientrano nel campo d'applicazione della legge sul lavoro (ad es. le aziende agricole, le aziende adibite alla produzione di piante, le aziende di pesca e le economie domestiche private; v. art. 2 cpv. 4 LL).

Capoverso 2

I lavoratori di età inferiore ai 15 anni non possono essere occupati per un lavoro regolare o periodico, tuttavia sono ammesse determinate eccezioni che sono concretizzate nell'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori.

Capoverso 3

Questa disposizione considera i casi nei quali l'obbligo scolastico cessa prima dei 15 anni. I dettagli sono stipulati per ordinanza (si veda art. 9 OLL 5).